

Periodo d'imposta: 2022
Codice Fiscale: XXXXXXXXXXXXX
Id. comunicazione: XXXXXXXXXXXXX
Codice atto XXXXXXXXXXXXX

Roma, 30-09-2025

DESTINATARIO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gentile Contribuente,

desideriamo informarla¹ di una possibile anomalia nella sua dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022.

In particolare, nella sua dichiarazione dei redditi, in base ai dati in nostro possesso, risultano non dichiarate le seguenti somme:

Redditi di lavoro autonomo**€ xxx**

La informiamo che, anche nel caso in cui il reddito non dichiarato sia di importo esiguo, le imposte dovute potrebbero risultare di ammontare significativo in ragione, ad esempio, del recupero di agevolazioni fiscali non spettanti, della riduzione dell'importo delle detrazioni fruiti, del superamento di soglie di esenzione ovvero di applicazione dell'aliquota agevolata per la cedolare secca, diversa da quella che risulta dal contratto registrato.

I dati utilizzati sono consultabili nell'area riservata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it nella sezione "L'Agenzia scrive" del suo Cassetto fiscale (vedi allegato).

Come fornire chiarimenti e chiedere informazioni

Se ritiene che i dati utilizzati non siano corretti, può fornire chiarimenti e idonea documentazione, utilizzando il [canale di assistenza CIVIS nella sua Area riservata sul sito dell'Agenzia delle entrate](#), che consente di trasmettere i documenti in formato elettronico (vedi allegato), con attestazione di ricevuta.

Per ulteriori informazioni e assistenza può telefonare al numero verde **800.90.96.96** da telefono fisso oppure allo **06/97.61.76.89** da telefono cellulare², oppure allo 0039 06.45.47.04.68 dall'estero³, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l'opzione "Servizi con operatore > comunicazioni per l'adempimento spontaneo".

Può, inoltre, contattare la Direzione Provinciale più vicina, prioritariamente mediante PEC, e-mail o telefono. Gli indirizzi e-mail e PEC sono disponibili al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/siti-web-regionali>.

Contatti

[canale di assistenza CIVIS](#)
[Area "Contatti e assistenza"](#)

800.90.96.96 (da fisso)
06.97.61.76.89 (da
cellulare) oppure allo 0039
06.45.47.04.68 dall'estero

Lun-Ven dalle 9 alle 17

¹ La presente comunicazione è inviata ai sensi dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

² Costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore.

³ Costo a carico del chiamante.

Come regolarizzare

Se ritiene, invece, che i dati utilizzati siano corretti, può regolarizzare la sua posizione mediante il ravvedimento operoso (art. 13 del D.lgs. n. 472/1997), **presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute**, i relativi interessi e la sanzione per infedele dichiarazione⁴.

A tal fine troverà nel foglio allegato le indicazioni per svolgere questi adempimenti.

La regolarizzazione spontanea della sua posizione le eviterà i relativi controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Ravvedimento

Per saperne di più, la invitiamo a consultare la [nota informativa allegata](#) e l'apposita area sul [sito dell'Agenzia](#):
Cittadini>Accertamenti e regolarizzazioni> Ravvedimento

La invitiamo anche a verificare l'eventuale presenza di ulteriori redditi da indicare in dichiarazione, oltre a quelli segnalati con la presente comunicazione (es. redditi di fonte estera o redditi corrisposti da soggetti non sostituti d'imposta).

Le raccomandiamo di utilizzare esclusivamente i canali di assistenza sopra indicati e di non inviare comunicazioni a caselle di posta elettronica nominative dell'Agenzia delle entrate.

Nell'informarla che la presente costituisce una mera comunicazione diretta a chiarire la sua posizione fiscale e, nel caso, a consentirle la regolarizzazione attraverso gli adempimenti sopra descritti e/o a fornire elementi utili a giustificare l'anomalia segnalata, la ringraziamo per la collaborazione.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE *ad interim*

Salvatore Cortese

⁴ Si ricordi di riportare nel modello F24 il codice atto indicato in questa lettera in alto a sinistra.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

COME COMPILARE LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Il contribuente che intenda integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti. La dichiarazione integrativa va presentata esclusivamente con modello Redditi PF 2023 (periodo d'imposta 2022).

Sul sito www.agenziaentrate.it, nell'area riservata, sono disponibili nel “**Cassetto fiscale**” i collegamenti telematici da utilizzare per la predisposizione e l'invio della dichiarazione integrativa. Per alcuni casi è già disponibile la dichiarazione integrativa, completa di tutte le sue parti, precompilata dall'Agenzia. In altri casi è disponibile la dichiarazione originaria che il contribuente dovrà integrare con gli ulteriori redditi indicati nella presente comunicazione.

In ogni caso, il contribuente è tenuto a verificare l'eventuale presenza di ulteriori redditi da indicare in dichiarazione, oltre a quelli segnalati con la presente comunicazione.

DETERMINAZIONE MAGGIORE IMPOSTA

Se la dichiarazione originaria è stata presentata con modello Redditi PF/2023, l'importo da versare è dato dalla *differenza* tra le imposte risultanti dalla nuova dichiarazione e quelle già versate con la dichiarazione originaria, ovvero dalla *somma* delle imposte risultanti dalla nuova dichiarazione e quelle a *credito* risultanti dalla dichiarazione originaria.

Se la dichiarazione originaria è stata presentata con modello 730/2023 le maggiori imposte da versare sono pari all'importo risultante dalla nuova dichiarazione.

INTERESSI E SANZIONI

INTERESSI: con le maggiori imposte sono dovuti gli interessi legali dalla data di scadenza del versamento alla data di effettuazione dello stesso in sede di ravvedimento¹.

Periodo dal	al	interessi legali
01/07/2023	31/12/2023	5%
01/01/2024	31/12/2024	2,50%
01/01/2025	31/12/2025	2%
01/01/2026		

SANZIONI: la sanzione da versare è pari al **15%** della maggiore imposta determinata (pari ad 1/6² del 90% - infedele dichiarazione) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b-ter*, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472.

Attenzione: in presenza di canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non dichiarati o dichiarati in misura inferiore a quella effettiva, per i quali si è optato per il regime della cedolare secca, le relative sanzioni si applicano in **misura raddoppiata**. Pertanto, se i canoni soggetti a cedolare risultano *parzialmente dichiarati*, la sanzione da versare è pari al 30% della maggiore imposta. Nel caso di *omessa* indicazione dei canoni di locazione soggetti a cedolare, la sanzione da versare è pari al 40% della maggiore imposta.

Nel sito Internet dell'Agenzia, al link “*Cittadini - Accertamenti e regolarizzazioni - Attività per la promozione della compliance per i cittadini - Compliance per i cittadini - Software per il calcolo delle sanzioni e degli interessi*” è disponibile un calcolatore che può essere utilizzato per il calcolo delle sanzioni

¹ Se il ravvedimento viene eseguito dopo il 31 dicembre 2025 occorre verificare il saggio d'interesse legale applicabile dal primo gennaio 2026, stabilito annualmente con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

² Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b-bis* del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472, la sanzione è ridotta a 1/7 del 90% se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

COME FARE I VERSAMENTI

I versamenti devono essere effettuati con modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo

IRPEF	4001
Sanzione Irpef	8901
Interessi sul ravvedimento IRPEF - art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997	1989
Addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione - saldo	3844
Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento	8926
Interessi su ravvedimento - addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione - art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997	1998
Addizionale regionale all'IRPEF	3801
Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'IRPEF	8902
Interessi sul ravvedimento addizionale regionale IRPEF - art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997	1994
Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle Addizionali - Cedolare secca locazioni	1842
Sanzione per ravvedimento - Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze	8940
Interessi per ravvedimento - Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze	1940
Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario - Saldo	1792
Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio - Saldo	1795
Sanzione per ravvedimento - Imposta sostitutiva sul regime forfetario e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità	8944
Interessi per ravvedimento - Imposta sostitutiva sul regime forfetario e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità	1944

CASSETTO FISCALE

COSA E' IL CASSETTO FISCALE

È il servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, quali, ad esempio, i dati delle dichiarazioni dei redditi, del modello ISA, dei rimborsi, dei versamenti effettuati e degli atti del registro.

Per accedere alle informazioni sulle comunicazioni relative alla *compliance*, occorre entrare nella propria Area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it, Sezione Servizi > Consultazioni e ricerca > Cassetto fiscale > l'Agenzia scrive, quindi nel menù di sinistra "Invito alla Compliance" saranno visualizzate le informazioni d'interesse.

In particolare, è disponibile la comunicazione inviata al contribuente con le anomalie dichiarative riscontrate, uno o più prospetti con il dettaglio dei dati in possesso dell'Agenzia e per alcuni tipi di reddito, un prospetto di supporto da utilizzare per la predisposizione della dichiarazione integrativa.

COME SI ACCEDE AL CASSETTO FISCALE

Per accedere alle informazioni sulle comunicazioni relative all'invito alla compliance, occorre entrare nella propria Area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it e seguire il percorso sopra evidenziato. Dal 1° ottobre 2021 è possibile accedere alla propria Area riservata solo con le credenziali Spid (livello 2), Cie (Carta di identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi). Professionisti e imprese possono ancora utilizzare le credenziali fornite dall'Agenzia stessa.

COME CORREGGERE L'ANOMALIA

I collegamenti telematici disponibili sul cassetto, consentono di predisporre la dichiarazione integrativa, ovvero di accedere alla dichiarazione integrativa già precompilata. È inoltre, presente un *link* di supporto alla trasmissione telematica della dichiarazione integrativa.

Nel foglio *Avvertenze* sono riportate le indicazioni per l'utilizzo dei diversi collegamenti telematici, presenti solo in caso di disponibilità della dichiarazione originaria da integrare, o della dichiarazione integrativa precompilata.

DELEGHE

La consultazione del proprio cassetto fiscale può essere delegata:

1) agli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, fino a un massimo di due, con le seguenti modalità:

- utilizzando l'apposita funzionalità, disponibile per gli utenti dei servizi telematici Entratel/Fisconline;
- consegnando all'intermediario stesso la delega sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità. In tal caso, verrà inviato, presso il proprio domicilio fiscale, un codice di attivazione da consegnare all'intermediario. In caso di mancato recapito del codice di attivazione, decorsi 15 giorni dall'invio dei dati da parte del professionista, il delegante potrà recarsi presso un ufficio territoriale dell'Agenzia e richiedere l'attivazione della delega dichiarando la mancata ricezione del codice di attivazione;
- presentando la delega sottoscritta a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate.

La richiesta di attivazione della delega in ufficio può essere presentata anche tramite un procuratore speciale.

2) alle *persone di fiducia* in base al Provvedimento del Direttore AE 22 settembre 2023.

CIVIS

COSA E' CIVIS

È un canale telematico di assistenza che semplifica i rapporti con il Fisco. Il servizio "CIVIS", infatti, fornisce assistenza anche sulle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo ("Assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo") con le quali l'Agenzia delle Entrate segnala ai contribuenti le anomalie riscontrate nella dichiarazione dei redditi.

Tramite CIVIS è possibile comunicare elementi, fatti e circostanze necessari a giustificare le incongruenze riscontrate e trasmettere all'Agenzia delle Entrate la relativa documentazione in formato elettronico.

COME SI ACCEDE

Il servizio è presente all'interno della propria Area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it. Dal 1° ottobre 2021 è possibile accedere alla propria Area riservata solo con le credenziali Spid (livello 2), Cie (Carta di identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi). Professionisti e imprese possono utilizzare le credenziali fornite dall'Agenzia stessa.

COME SI UTILIZZA CIVIS PER LA TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI

Una volta effettuato l'accesso all'Area riservata, nei "Servizi", selezionando la categoria "Assistenza fiscale e catastale" e cliccando sul *link* "Assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo", è possibile accedere alla "Funzione di validazione e conversione file" che consente di verificare la corrispondenza dei documenti da inviare al formato richiesto ed effettuare la loro eventuale conversione. I documenti da allegare devono essere, infatti, predisposti in formato PDF/A oppure TIF/TIFF e non devono superare la dimensione massima di 5 Mb ciascuno. In caso di file di dimensioni superiori è necessario dividerlo in più file. Per la predisposizione dei documenti da trasmettere sono disponibili le *Istruzioni per la predisposizione della documentazione da inviare*, con le indicazioni operative da seguire per l'invio della documentazione.

Mediante il *link* "Invio documentazione", è infine possibile inviare i file relativi alla documentazione da trasmettere, prima di inviare il file occorre inserire i dati della comunicazione, in particolare l'Identificativo presente sulla comunicazione.

Gli intermediari devono inserire, oltre all'Identificativo della comunicazione, anche il codice fiscale del contribuente per conto del quale viene effettuato l'invio. Chi presenta documentazione per conto di altri soggetti deve inserire anche la delega e copia del documento di identità del delegante.

Il sistema CIVIS indica dove trovare le informazioni richieste all'interno della comunicazione.

Una volta acquisito un file, il sistema fornisce un riepilogo della trasmissione e consente di scegliere se chiudere la pratica oppure allegare altri file.

COME SI CONCLUDE LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Completato il processo di acquisizione di tutti i file, l'utente può confermare la richiesta di trasmissione chiudendo l'invio della documentazione. Il sistema conferma la chiusura dell'invio riepilogando i documenti inseriti e assegna un numero di protocollo che identifica l'operazione compiuta. Una seconda ricevuta, disponibile in CIVIS in un momento successivo, indicherà l'esito dell'acquisizione di ciascun file inviato: accettato o scartato. In caso di scarto occorrerà procedere ad un nuovo invio.